

IRPEF SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Le somme percepite in via di transazione e gli interessi moratori sui crediti di lavoro

Il dott. Franco Pontani, commercialista in Milano, è stato relatore in alcuni Convegni nazionali organizzati dall'Ipsos su problemi fiscali di vario genere. Ha preso parte anche a quello avente per tema "Le ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente alla luce del conguaglio di fine anno 1977". In quell'occasione ha parlato sugli "Istituti contrattuali soggetti e non soggetti ad Irpef". Essendo un tema di viva attualità lo abbiamo riproposto ai nostri lettori, articolandolo in cinque note di cui l'ultima, la seguente, illustra il trattamento delle somme percepite a seguito di una transazione davanti al giudice del lavoro, nonché delle somme percepite come interessi moratori su crediti di lavoro. Le precedenti quattro note sono state pubblicate su "Il Fiorino" dei giorni 18, 19, 20 e 21.

Concludiamo la nostra disamina degli "Istituti contrattuali assoggettabili a Irpef" per trattare due problemi che, strettamente connessi con la materia sono spesso fonte di dubbi per le conflittualità all'atto della loro erogazione.

Ci riferiamo alle somme percepite a seguito di una transazione davanti al Giudice del lavoro, nonché agli interessi moratori sui crediti di lavoro.

"Rettifiche" di retribuzioni

In merito alle prime è opportuno il richiamo alla risoluzione ministeriale 10/1209 del 22/7/1974. In questa si ribadisce che, essendo in genere le somme in questione corrisposte a saldo, stralcio e transazione definitiva di tutte le competenze dovute, la natura retributiva è quella originaria risultante dallo specifico oggetto della domanda giudiziaria. Sono somme che risultano come compensi integrativi, bonariamente determinati, dalle normali retribuzioni che costituiscono reddito di lavoro dipendente in base alla nozione contenuta nell'art. 46 del Dpr 29 settembre 1973 n. 597.

Le somme stesse, oggetto della transazione non solo avanti al Giudice ma anche avanti a qualsiasi altro arbitro, e corrisposte in adesione ad una bonaria composizione con la controparte istante, assolgono in genere "rettifiche" di retribuzione che vengono concesse dal datore al lavoratore dipendente ad integrazione o di minori salari corrisposti, o di minori indennità di anzianità, o a titolo di integrazione della indennità sostitutiva di preavviso, o a titolo di concessione delle indennità sostitutive del preavviso, ecc. Difficilmente accolgono mesi risarcimenti di danni.

Per tali motivi il Ministero ha precisato che le somme, che vengono liquidate a seguito di intervenuta transazione, devono essere assoggettate alla ritenuta di acconto ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche, con la metodologia di conteggio dell'imposta tipica del sistema di tassazione separata previsto dall'art. 12 lett. d) e

dall'art. 13 del Dpr n. 597. Infatti tali emolumenti sono riconducibili alla nozione di arretrati, come chiarito dalla Circ. 1/Rt del 15/12/1973 al capitolo 4.

Emolumento necessario

In merito agli interessi moratori, gravanti sui crediti di lavoro, il più immediato riferimento va fatto alla risoluzione ministeriale 8/1453 del 10/11/1976. Il Ministero, pur riconoscendo la natura dei redditi di capitale intrinseca degli interessi sul credito, ha inteso ricondurre questo emolumento al concetto di emolumento accessorio ad uno principale. Essendo principale l'emolumento retribuzione, anche secondo l'ampia nozione di reddito di lavoro dipendente (che secondo il l. c. dell'art. 48 del Dpr 597 è costituito da tutti i compensi ed emolumenti comunque denominati), la voce degli interessi moratori viene ad essere un elemento integrativo della retribuzione.

Tali emolumenti vengono dalla risoluzione Ministeriale ricondotti al concetto di emolumenti arretrati, seguendone la destinazione fiscale.

Diverso è il concetto degli interessi per ritardata erogazione di emolumenti, concessi

nell'ambito dello stesso periodo di paga. Essi vengono, come tali a cumularsi con la retribuzione del periodo di paga in cui sono erogati.

Franco Pontani

(5 - Fine)